

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CE) n. 2523/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 1
- Regolamento (CE) n. 2524/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1994 per taluni prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e dall'accordo interinale concluso con la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca 5
- Regolamento (CE) n. 2525/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 7
- * Regolamento (CE) n. 2526/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine** 9
- * Regolamento (CE) n. 2527/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti nel settore delle carni ovine e caprine** 11
- * Regolamento (CE) n. 2528/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 578/94 recante la ripartizione, per gli anni 1993 e 1994, delle importazioni di carni bovine provenienti dagli Stati ACP nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio** 13
- * Regolamento (CE) n. 2529/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 394/70 relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero** 14
- Regolamento (CE) n. 2530/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco 15

Regolamento (CE) n. 2531/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo	18
Regolamento (CE) n. 2532/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano	21
* Regolamento (CE) n. 2533/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Francia	24
* Regolamento (CE) n. 2534/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio	25
* Regolamento (CE) n. 2535/94 della Commissione, del 18 ottobre 1994, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca	26
Regolamento (CE) n. 2536/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	27
Regolamento (CE) n. 2537/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	29
Regolamento (CE) n. 2538/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1994 per talune carni bovine fresche o refrigerate o in conserva nel quadro del regime di importazione previsto dall'accordo bilaterale agricolo tra la Comunità e la Svezia	31
Regolamento (CE) n. 2539/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1994 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e dall'accordo interinale con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)	32
Regolamento (CE) n. 2540/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	33
Regolamento (CE) n. 2541/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94	35
Regolamento (CE) n. 2542/94 della Commissione, del 19 ottobre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/677/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 6 ottobre 1994, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, riguardo alle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1995/1997** 38

- * **Decisione della Commissione, del 14 ottobre 1994, che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità** ⁽¹⁾ 40

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2523/94 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 1994****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/94 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 6.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
1.10	0701 90 51 0701 90 59	Patate di primizia	31,55	1 247	238,43	60,58	207,43	9 150	25,01	60 478	68,06	24,80
1.20	0702 00 10 0702 00 90	Pomodori	100,42	3 956	754,25	192,29	658,80	29 444	79,98	196 028	215,39	79,27
1.30	0703 10 19	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina	8,68	342	65,23	16,63	56,98	2 546	6,91	16 955	18,63	6,85
1.40	0703 20 00	Agli	78,22	3 081	587,46	149,77	513,11	22 933	62,29	152 679	167,76	61,74
1.50	ex 0703 90 00	Porri	55,11	2 191	416,83	106,38	362,51	15 522	43,90	105 358	119,58	42,20
1.60	ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	Cavolfiori	57,81	2 331	438,81	113,34	385,48	15 133	43,14	104 614	127,38	45,06
1.70	0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	53,71	2 172	405,33	104,22	354,64	14 950	41,74	101 870	116,85	40,02
1.80	0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi	17,14	681	129,98	33,09	113,00	4 877	13,79	31 888	37,18	13,32
1.90	ex 0704 90 90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica)	79,26	3 206	598,09	153,78	523,30	22 060	61,59	150 316	172,41	59,05
1.100	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi	36,78	1 463	279,14	71,12	243,78	10 454	29,10	68 223	79,83	28,31
1.110	0705 11 10 0705 11 90	Lattughe a cappuccio	156,73	6 190	1 180,85	301,00	1 027,29	45 896	124,48	302 761	337,16	123,10
1.120	ex 0705 29 00	Indivie	21,82	877	162,70	42,58	143,89	5 690	17,51	39 262	47,92	17,72
1.130	ex 0706 10 00	Carote	16,90	673	128,33	32,72	111,98	4 793	13,36	31 281	36,73	12,98
1.140	ex 0706 90 90	Ravanelli	60,46	2 405	458,53	116,76	398,62	17 204	48,65	112 485	131,17	47,01
1.150	0707 00 11 0707 00 19	Cetrioli	55,21	2 193	417,12	106,57	364,08	15 879	43,67	103 026	119,50	42,86
1.160	0708 10 10 0708 10 90	Piselli (Pisum sativum)	373,77	14 726	2 807,19	715,67	2 451,94	109 587	297,67	729 583	801,64	295,06
1.170		Fagioli :										
1.170.1	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	243,14	9 579	1 826,08	465,54	1 594,98	71 286	193,63	474 594	521,46	191,93
1.170.2	0708 20 10 0708 20 90	Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi)	111,96	4 422	843,58	215,02	733,88	32 787	88,92	216 287	240,86	87,94
1.180	ex 0708 90 00	Fave	92,83	3 894	734,40	189,09	645,42	21 793	71,04	142 837	212,96	66,61
1.190	0709 10 00	Carciofi	61,64	2 453	467,78	119,18	408,52	17 518	48,77	114 325	133,77	47,45
1.200		Asparagi :										
1.200.1	ex 0709 20 00	— verdi	329,66	12 988	2 475,91	631,22	2 162,58	96 654	262,54	643 485	707,04	260,23
1.200.2	ex 0709 20 00	— altri	163,96	6 459	1 231,40	313,93	1 075,56	48 071	130,57	320 039	351,64	129,43
1.210	0709 30 00	Melanzane	97,59	3 854	735,26	187,41	639,65	28 577	77,51	188 515	209,93	76,65
1.220	ex 0709 40 00	Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce)	80,83	3 211	610,71	156,02	533,05	23 248	63,94	150 841	174,96	62,75
1.230	0709 51 30	Funghi galletti o gallinacci	1 000,9	39 435	7 517,20	1 916,47	6 565,89	293 455	797,11	1 953 704	2 146,67	790,12
1.240	0709 60 10	Peperoni	65,21	2 569	489,75	124,86	427,77	19 118	51,93	127 285	139,85	51,47
1.250	0709 90 50	Finocchi	73,55	2 966	558,22	144,18	490,38	19 251	54,88	133 083	162,05	57,33
1.260	0709 90 70	Zucchine	29,03	1 156	220,33	56,18	192,26	8 230	22,94	53 707	63,06	22,28
1.270	ex 0714 20 10	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)	62,58	2 465	470,06	119,84	410,58	18 350	49,84	122 169	134,23	49,40
2.10	ex 0802 40 00	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi	83,78	3 378	639,04	164,08	560,82	21 691	62,54	145 547	184,60	66,87
2.20												
2.30	ex 0804 30 00	Ananassi, freschi	46,97	1 850	352,82	89,94	308,17	13 773	37,41	91 697	100,75	37,08
2.40	ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	Avocadi, freschi	132,76	5 230	997,14	254,21	870,95	38 926	105,73	259 155	284,75	104,80

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.50	ex 0804 50 00	Guaiave e manghi, freschi	118,79	4 680	892,20	227,46	779,29	34 829	94,60	231 880	254,78	93,77
2.60		Arance dolci, fresche :										
2.60.1	0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41	— Sanguigne e semisanguigne	25,96	1 024	196,32	49,77	170,18	7 580	20,80	50 244	55,80	20,52
2.60.2	0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45	— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	33,91	1 336	254,70	64,93	222,47	9 943	27,00	66 198	72,73	26,77
2.60.3	0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49	— altre	42,75	1 684	321,11	81,86	280,47	12 535	34,05	83 457	91,70	33,75
2.70		Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi :										
2.70.1	ex 0805 20 10	— Clementine	67,84	2 679	511,17	130,29	444,69	19 867	53,88	131 060	145,95	53,29
2.70.2	ex 0805 20 30	— Monreal e satsuma	37,95	1 497	286,92	72,74	248,72	11 078	30,40	73 432	81,55	29,98
2.70.3	ex 0805 20 50	— Mandarini e wilkings	50,74	2 005	383,46	97,43	333,59	14 715	40,22	97 263	109,46	39,89
2.70.4	ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	— Tangerini e altri	53,22	2 096	399,72	101,90	349,13	15 604	42,38	103 887	114,14	42,01
2.80	ex 0805 30 10	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi	48,11	1 895	361,34	92,12	315,61	14 105	38,31	93 911	103,18	37,97
2.85	ex 0805 30 90	Limette (Citrus aurantifolia), fresche	85,97	3 387	645,73	164,62	564,01	25 208	68,47	167 824	184,40	67,87
2.90		Pompelmi e pomeli, freschi :										
2.90.1	ex 0805 40 00	— bianchi	42,53	1 675	319,47	81,44	279,04	12 471	33,87	83 031	91,23	33,57
2.90.2	ex 0805 40 00	— rosei	66,05	2 602	496,09	126,47	433,31	19 366	52,60	128 934	141,66	52,14
2.100	0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19	Uve da tavola	140,91	5 551	1 058,28	269,80	924,35	41 313	112,21	275 045	302,21	111,23
2.110	0807 10 10	Cocomeri	16,63	657	125,34	31,95	109,04	4 871	13,21	32 138	35,78	13,06
2.120		Meloni :										
2.120.1	ex 0807 10 90	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro	44,49	1 752	334,14	85,18	291,85	13 044	35,43	86 843	95,42	35,12
2.120.2	ex 0807 10 90	— altri	116,13	4 575	872,20	222,36	761,82	34 048	92,48	226 683	249,07	91,67
2.130	0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 81 0808 10 83 0808 10 89	Mele	48,46	1 909	363,97	92,79	317,91	14 208	38,59	94 597	103,94	38,25
2.140		Pere										
2.140.1	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia)	190,73	7 514	1 432,52	365,21	1 251,23	55 922	151,90	372 308	409,08	150,56
2.140.2	0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39	Altri	74,48	2 938	563,06	142,75	488,10	21 741	59,66	144 105	160,03	58,85

Ru- brica	Codice NC	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto									
			ECU	FB/Flux	Dkr	DM	FF	DR	£Irl	Lit	Fl	£
2.150	0809 10 00	Albicocche	85,68	3388	645,25	164,61	562,73	24882	68,38	163247	184,64	67,57
2.160	0809 20 20 0809 20 40 0809 20 60 0809 20 80	Ciliegie	155,38	6144	1170,13	298,51	1020,50	45123	124,00	296043	334,84	122,54
2.170	ex 0809 30 90	Pesche	134,77	5323	1015,42	258,83	883,37	39466	107,04	260346	289,92	105,86
2.180	ex 0809 30 10	Pesche noci	207,11	8235	1565,19	400,15	1372,35	59102	163,75	382787	449,15	159,80
2.190	0809 40 11 0809 40 19	Prugne	53,99	2127	405,54	103,39	354,22	15831	43,00	105401	115,81	42,62
2.200	0810 10 10 0810 10 90	Fragole	392,03	15445	2944,34	750,64	2571,73	114940	312,21	765227	840,80	309,47
2.205	0810 20 10	Lamponi	1232,1	49408	9305,36	2396,74	8133,50	344866	961,01	2323153	2685,64	922,33
2.210	0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus »)	194,02	7673	1461,18	372,77	1274,33	56347	154,85	369677	418,12	153,02
2.220	0810 90 10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	101,96	4017	765,76	195,22	668,85	29893	81,20	199020	218,67	80,48
2.230	ex 0810 90 80	Melegrane	61,58	2426	462,51	117,91	403,98	18055	49,04	120205	132,07	48,61
2.240	ex 0810 90 80	Kaki (compresi Sharon)	360,32	14196	2706,15	689,91	2363,68	105642	286,95	703323	772,79	284,43
2.250	ex 0810 90 30	Litchi	509,03	20106	3835,16	977,58	3336,42	149060	404,29	983301	1095,02	399,82

REGOLAMENTO (CE) N. 2524/94 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1994**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1994 per taluni prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e dall'accordo interinale concluso con la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3550/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire, tenendo conto delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1993, percentuali di riduzione di alcuni

quantitativi richiesti per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.⁽²⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 15.

ALLEGATO

(in tonnellate)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 00 11 0405 00 19 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 11 0405 00 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (1)	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 11 0405 00 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (1)	
Codici NC e prodotti	3,1	4,1	4,5	3,0	3,5	8,9	3,4	40,0	8,5	ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 Balaton (2)
in %										100

(1) Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel, Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.
 (2) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bacsikai, Ban, Delicacy cheese «Moson», Delicacy cheese «Pelso», Goya, Ham-shaped, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany.

REGOLAMENTO (CE) N. 2525/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1555/94⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽¹⁰⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽¹²⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 52.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹²⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	32,17 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	29,95 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	32,17 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	29,95 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3497
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	34,97
1701 99 10 910	34,56
1701 99 10 950	34,56
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3497

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 modificato.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

REGOLAMENTO (CE) N. 2526/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1884/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4e, paragrafo 5 e l'articolo 4f, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/94⁽⁴⁾, prevede alcune norme in materia di trasferimento dei diritti al premio per vacca nutrice e di assegnazione dei diritti provenienti dalla riserva, norme che è opportuno modificare;

considerando che, per prevenire disparità di trattamento tra i produttori che hanno ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale e gli altri produttori, occorre prevedere per i primi una deroga, in casi eccezionali debitamente comprovati, all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3886/92, da un lato e, dall'altro, una certa tolleranza per quanto riguarda la disposizione attualmente in vigore secondo cui detti produttori devono utilizzare la totalità dei loro diritti nel corso di tre anni civili;

considerando che, dall'esperienza finora acquisita circa la gestione amministrativa dei trasferimenti e delle cessioni temporanee dei diritti al premio, risulta opportuno consentire agli Stati membri di fissare, per la notifica alle competenti autorità dei trasferimenti e delle cessioni temporanee, un termine che sia il più prossimo possibile alla data alla quale i produttori presentano le domande di premio; che occorre altresì adeguare di conseguenza il termine previsto per la comunicazione, da parte delle competenti autorità ai produttori interessati, dei nuovi limiti stabiliti in seguito ai trasferimenti e alle cessioni temporanee;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3886/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 4.

1) Il testo dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Articolo 32

Diritti ottenuti gratuitamente

Qualora un produttore abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale e salvo casi eccezionali debitamente giustificati:

- a) il produttore stesso non è autorizzato a trasferire o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi;
- b) nel caso in cui il produttore non utilizzi almeno il 90 %, in media, dei suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi, lo Stato membro ritira la media dei diritti non utilizzati nel corso dei tre anni civili considerati e li versa nuovamente nella riserva nazionale.»

2) L'articolo 34, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notifica congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

Tale notifica è effettuata entro il termine che sarà fissato dallo Stato membro e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti.»;

3) Il testo dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento e di cessione temporanea dei diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e comunicano ai produttori interessati il numero dei rispettivi diritti al premio entro 60 giorni a decorrere dall'ultimo giorno del periodo nel corso del quale il produttore ha presentato la domanda di premio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di premio vacca nutrice presentate per l'anno civile 1995 e per gli anni successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2527/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3567/92 recante modalità di attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1886/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 bis, paragrafo 4 e l'articolo 5 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1720/94⁽⁴⁾, prevede alcune norme in materia di trasferimento dei diritti al premio e di assegnazione dei diritti provenienti dalla riserva, norme che è opportuno modificare;

considerando che, per prevenire disparità di trattamento tra i produttori che hanno ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale e gli altri produttori, occorre prevedere per i primi una deroga, in casi eccezionali debitamente comprovati, all'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3567/92, da un lato e, dall'altro, una certa tolleranza per quanto riguarda la disposizione attualmente in vigore secondo cui detti produttori devono utilizzare la totalità dei loro diritti nel corso di tre campagne;

considerando che per garantire una migliore mobilitazione dei diritti al premio disponibili e non utilizzati dai produttori, occorre inoltre ridurre il numero minimo di diritti che possono formare oggetto di trasferimenti o di cessioni temporanee;

considerando che dall'esperienza finora acquisita circa la gestione amministrativa dei trasferimenti e delle cessioni temporanee dei diritti al premio, risulta opportuno consentire agli Stati membri di fissare, per la notifica alle competenti autorità dei suddetti trasferimenti e cessioni temporanee, un termine che sia il più prossimo possibile alla data alla quale i produttori presentano le domande di premio; che occorre altresì adeguare di conseguenza il termine previsto per la comunicazione, da parte delle competenti autorità ai produttori interessati, dei nuovi limiti stabiliti a seguito di detti trasferimenti e cessioni temporanee;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3567/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3567/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Qualora il produttore abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale e salvo casi eccezionali debitamente giustificati:

a) il produttore stesso non è autorizzato a trasferire o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso delle tre campagne successive;

b) nel caso in cui il produttore non utilizzi almeno il 90 %, in media, dei suoi diritti nel corso delle tre campagne successive, lo Stato membro ritira la media dei diritti non utilizzati nel corso delle tre campagne considerate e li versa nuovamente nella riserva nazionale. »

2) All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

« 1. Il numero minimo di diritti al premio che possono formare oggetto di trasferimento parziale senza cessione dell'azienda è fissato come segue:

— 10 diritti, per i produttori che hanno almeno 100 diritti;

— 5 diritti, per i produttori che hanno da 20 a 99 diritti.

Per i produttori che hanno meno di 20 diritti non è previsto un numero minimo.

2. Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la notifica alle competenti autorità dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

Tale notifica è effettuata entro il termine che sarà fissato dallo Stato membro e comunque non oltre la data di presentazione della domanda di premio da parte del produttore che riceve i diritti. »

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 6.

3) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente :

corso del quale il produttore ha presentato la domanda di premio. »

« *Articolo 9*

In caso di trasferimento e di cessione temporanea dei diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo limite individuale e comunicano ai produttori interessati il numero dei rispettivi diritti al premio entro 60 giorni a decorrere dall'ultimo giorno del periodo nel

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di premio presentate per la campagna 1995 e per le campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2528/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 578/94 recante la ripartizione, per gli anni 1993 e 1994, delle importazioni di carni bovine provenienti dagli Stati ACP nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a taluni merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 578/94 della Commissione⁽³⁾ ha previsto la ripartizione delle importazioni nel quadro dei regolamenti succitati per il 1994;

considerando che con lettera del 20 settembre 1994, alcuni Stati ACP hanno chiesto, per il 1994, di trasferire allo Zimbabwe 5 500 tonnellate attraverso una diminuzione delle quote del Botswana, del Madagascar, dello Swaziland e della Namibia, pari rispettivamente a 1 000, 2 500, 1 000 e 1 000 tonnellate; che la situazione del mercato comunitario delle carni bovine permette di accogliere tale domanda; che pertanto occorre modificare il regolamento (CE) n. 578/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 578/94, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le importazioni di carni bovine provenienti dagli Stati ACP, nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90, sono ripartite come segue per l'anno civile 1994:

— Botswana :	17 916 tonnellate,
— Kenia :	142 tonnellate,
— Madagascar :	5 079 tonnellate,
— Swaziland :	2 363 tonnellate,
— Zimbabwe :	19 742 tonnellate,
— Namibia :	12 000 tonnellate. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 74 del 17. 3. 1994, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 2529/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 394/70 relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone, in particolare, che può essere concessa una restituzione all'esportazione, tal quale, del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) dello stesso regolamento, ossia lo sciroppo di inulina; che data la grande assomiglianza tra l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina, per quanto concerne le restituzioni all'esportazione di quest'ultimo prodotto tal quale è opportuno applicare le stesse modalità di calcolo utilizzate per la restituzione applicabile all'isoglucosio; che tuttavia, tenendo conto da un lato dei criteri stabiliti all'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1555/94⁽⁴⁾, e, dall'altro, che le quote di produzione e i contributi alla produzione e il prelievo all'importazione dello sciroppo di inulina sono fissati per equivalenza con lo zucchero e l'isoglucosio applicando il coefficiente 1,9, è necessario applicare lo stesso coefficiente al risultato del calcolo delle restituzioni; che è opportuno fissare la restituzione all'esportazione di sciroppo di inulina ogni mese, mantenendo la stessa periodicità mensile di fissazione delle restituzioni per l'isoglucosio e gli sciroppi di zucchero;

considerando che la produzione di sciroppo di inulina sul conto della campagna di commercializzazione 1994/1995

così come i fabbisogni in materia di esportazioni di questo prodotto non verranno conosciuti prima del 1° gennaio 1995; che è opportuno quindi rimandare l'applicazione del provvedimento di questa misura e fissare delle restituzioni all'esportazione per questo prodotto a decorrere da questa data;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13 ter del regolamento (CEE) n. 394/70 è aggiunto il seguente testo:

« La restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari, per 100 chilogrammi di materia secca, alla restituzione all'esportazione fissata per il prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) dello stesso regolamento, previa applicazione del coefficiente 1,9. Tale restituzione è fissata ogni mese. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 52.

REGOLAMENTO (CE) N. 2530/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto
dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento greco possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che, nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte;

considerando che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento greco, Diefthinsi Diachiriseos Agoron Georgikon Proionton, in appresso denominato « Didagep », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità di circa 6 000 t di oli di oliva vergini, la cui qualità sarà precisata nel bando di gara a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2960/77.

2. Anteriormente al 25 ottobre 1994, la Didagep comunica alla Commissione l'elenco delle partite che prevede di mettere in vendita e i rispettivi luoghi di magazzinaggio. Su richiesta della Commissione nei tre giorni successivi, la Didagep procede alla sostituzione di determinate partite seguendo le indicazioni della Commissione.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 3 novembre 1994.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede della Didagep, via Acharnon n. 241, 11253 Atene, Grecia.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire alla Didagep nella sua sede, via Acharnon 241, 11253 Atene, Grecia entro e non oltre il 22 novembre 1994 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1993, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 500 t.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Articolo 4

1. Per l'olio di oliva vergine lampante, le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

— fino a 3° di acidità:

maggiorazione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;

— da più di 3° di acidità:

diminuzione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°.

Articolo 5

La Didagep trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

La Didagep procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. La Didagep comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

Il prodotto viene ritirato a partire dal 1° dicembre 1994.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 ECU/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è pari a 3 ECU/100 kg.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, prima del prelievo della partita aggiudicata l'organismo d'intervento, l'aggiudicatario e l'organismo ammassatore procedono al prelievo di un campione contraddittorio e alla sua analisi secondo i metodi indicati all'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione⁽¹⁾:

a) Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra la qualità dell'olio d'oliva da ritirare e quella descritta nel bando di gara, pur trattandosi comunque di olio d'oliva rispondente alla descrizione di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, si applicano le seguenti disposizioni:

i) l'organismo d'intervento informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente all'allegato I, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

ii) l'aggiudicatario può:

— accettare di prendere in consegna la partita della qualità constatata oppure

— rifiutare di prendere in consegna la partita, nonostante la dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2960/77. In tal caso l'aggiudicatario ne informa il giorno stesso l'organismo d'intervento e la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II. L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente l'aggiudicatario dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

b) Se il risultato finale delle analisi effettuate sul campione prelevato rivela che si tratta di una qualità diversa da quella dell'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE:

— l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

— l'aggiudicatario comunica il giorno stesso all'organismo d'intervento l'impossibilità di prendere in consegna la partita e ne informa il giorno stesso la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui agli allegati I e II. L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente l'aggiudicatario dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

I numeri da chiamare a Bruxelles, presso la DG VI C/4, sono esclusivamente i seguenti (sigg. Albani/Petchame):

- Telex : 22037 AGREC B
 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : 296 60 09

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara per la vendita di 6 000 tonnellate di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del magazzino	Giustificazione del rifiuto della partita

REGOLAMENTO (CE) N. 2531/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento spagnolo possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che, nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte;

considerando che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « Senpa », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità di circa 30 000 t di oli di oliva vergini, la cui qualità sarà precisata nel bando di gara a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2960/77.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il Senpa è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t, a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

2. Anteriormente al 25 ottobre 1994, il Senpa comunica alla Commissione l'elenco delle partite che prevede di mettere in vendita e i rispettivi luoghi di magazzino. Su richiesta della Commissione nei tre giorni successivi, il Senpa procede alla sostituzione di determinate partite seguendo le indicazioni della Commissione.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 3 novembre 1994.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del Senpa, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al Senpa, calle Beneficencia 8, E-28004 Madrid, entro e non oltre il 22 novembre 1994, alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1993, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 3 000 t.

Articolo 4

1. Per l'olio di oliva vergine lampante, le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito :

— fino a 3° di acidità :

maggiorazione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3° ;

— da più di 3° di acidità :

diminuzione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°.

Articolo 5

Il Senpa trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

Il Senpa procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6.

Il Senpa comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

Il prodotto viene ritirato a partire dal 1° dicembre 1994.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 ECU/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è pari a 3 ECU/100 kg.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, prima del prelievo della partita aggiudicata l'organismo d'intervento, l'aggiudicatario e l'organismo ammassatore procedono al prelievo di un campione contraddittorio e alla sua analisi secondo i metodi indicati all'articolo 2, paragrafo 4, lettera a) e b) del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (1) :

a) Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra la qualità dell'olio d'oliva da ritirare e quella descritta nel bando di gara, pur trattandosi comunque di olio d'oliva rispondente alla descrizione di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, si applicano le seguenti disposizioni :

i) l'organismo d'intervento informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente all'allegato I, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario ;

ii) l'aggiudicatario può :

— accettare di prendere in consegna la partita della qualità constatata oppure

— rifiutare di prendere in consegna la partita, nonostante la dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2960/77. In tal caso l'aggiudicatario ne informa il giorno stesso l'organismo d'intervento e la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II. L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente l'aggiudicatario dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

b) Se il risultato finale delle analisi effettuate sul campione prelevato rivela che si tratta di una qualità diversa da quella dell'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE :

— l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario ;

— l'aggiudicatario comunica il giorno stesso all'organismo d'intervento l'impossibilità di prendere in consegna la partita e ne informa il giorno stesso la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui agli allegati I e II. L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente l'aggiudicatario dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

I numeri da chiamare a Bruxelles, presso la DG VI C/4, sono esclusivamente i seguenti (sigg. Albani/Petchame):

- Telex : 22037 AGREC B
 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : 296 60 09

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara per la vendita di 30 000 tonnellate di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del magazzino	Giustificazione del rifiuto della partita

REGOLAMENTO (CE) N. 2532/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2203/90 ⁽⁴⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento greco possiede certe quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che, nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte;

considerando che vanno fissate modalità specifiche per garantire la regolarità delle operazioni e dei relativi controlli;

considerando che a tal fine gli Stati membri devono prevedere tutte le misure complementari compatibili con le disposizioni vigenti onde garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista, nonché l'informazione della Commissione;

considerando che è pertanto opportuno completare il dispositivo di controllo prevedendo la possibilità di un campionamento in contraddittorio;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano « Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato « EIMA », indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato della Comunità di circa 30 000 t di oli di oliva vergini, la cui qualità sarà precisata nel bando di gara a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2960/77.

2. Anteriormente al 25 ottobre 1994, l'EIMA comunica alla Commissione l'elenco delle partite che prevede di mettere in vendita e i rispettivi luoghi di magazzinaggio. Su richiesta della Commissione nei tre giorni successivi, l'EIMA procede alla sostituzione di determinate partite seguendo le indicazioni della Commissione.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 3 novembre 1994.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede dell'EIMA, via Palestro, 81, I-00185 Roma.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire all'EIMA nella sua sede, via Palestro, 81, I-00185 Roma entro e non oltre il 22 novembre 1994 alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta come tale, alla data del 31 dicembre 1993, in un registro pubblico di uno Stato membro.

Ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 1 000 t.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Articolo 4

1. Per l'olio di oliva vergine lampante, le offerte sono fatte per un olio avente 3° di acidità.

2. Se l'olio aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

— fino a 3° di acidità:

maggiorazione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;

— da più di 3° di acidità:

diminuzione di 0,32 ECU per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°.

Articolo 5

L'EIMA trasmette alla Commissione, al più tardi tre giorni dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

L'EIMA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della notifica della decisione di cui all'articolo 6. L'EIMA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

Il prodotto viene ritirato a partire dal 1° dicembre 1994.

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 18 ECU/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è pari a 3 ECU/100 kg.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, prima del prelievo

della partita aggiudicata l'organismo d'intervento, l'aggiudicatario e l'organismo ammassatore procedono al prelievo di un campione contraddittorio e alla sua analisi secondo i metodi indicati all'articolo 2, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione (1):

a) Se dalle analisi effettuate su detto campione risulta una differenza tra la qualità dell'olio d'oliva da ritirare e quella descritta nel bando di gara, pur trattandosi comunque di olio d'oliva rispondente alla descrizione di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, si applicano le seguenti disposizioni:

i) l'organismo d'intervento informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente all'allegato I, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

ii) l'aggiudicatario può:

— accettare di prendere in consegna la partita della qualità constatata oppure

— rifiutare di prendere in consegna la partita, nonostante la dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2960/77. In tal caso l'aggiudicatario ne informa il giorno stesso l'organismo d'intervento e la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente l'aggiudicatario dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

b) Se il risultato finale delle analisi effettuate sul campione prelevato rivela che si tratta di una qualità diversa da quella dell'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE:

— l'organismo d'intervento ne informa il giorno stesso i servizi della Commissione, conformemente alle indicazioni dell'allegato I, nonché l'ammassatore e l'aggiudicatario;

— l'aggiudicatario comunica il giorno stesso all'organismo d'intervento l'impossibilità di prendere in consegna la partita e ne informa il giorno stesso la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui agli allegati I e II. L'espletamento di tali formalità dispensa immediatamente l'aggiudicatario dagli obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

I numeri da chiamare a Bruxelles, presso la DG VI C/4, sono esclusivamente i seguenti (sigg. Albani/Petchame):

- Telex : 22037 AGREC B
 22070 AGREC B (caratteri greci)
- Telefax : 296 60 09

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara per la vendita di 30 000 tonnellate di olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario :
- Data dell'aggiudicazione :
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario :

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del magazzino	Giustificazione del rifiuto della partita

REGOLAMENTO (CE) N. 2533/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1994

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zone CE), VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che la Francia ha proibito la pesca di questa popo-

lazione a partire dal 7 ottobre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1994.

La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 7 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2534/94 DELLA COMMISSIONE**del 18 ottobre 1994****relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse ⁽²⁾, prevede dei contingenti di sogliola per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994; che il Belgio ha proibito la pesca

di questa popolazione a partire dal 14 ottobre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1994.

La pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 14 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2535/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1994

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 3683/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1994, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 859/94⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque svedesi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il

1994; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 25 settembre 1994; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque svedesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1994.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque svedesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 25 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 67.⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 2536/94 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 ottobre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	92,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	92,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	18,02 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹¹⁾
1001 90 91	62,41
1001 90 99	62,41 ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾
1002 00 00	108,01 ⁽⁶⁾
1003 00 10	94,85
1003 00 90	94,85 ⁽⁹⁾
1004 00 00	94,85
1005 10 90	92,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	92,47 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	97,42 ⁽⁴⁾
1008 10 00	35,13 ⁽⁹⁾
1008 20 00	42,76 ⁽⁴⁾ ⁽⁹⁾
1008 30 00	6,95 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	6,95
1101 00 00	125,38 ⁽⁹⁾
1102 10 00	189,02
1103 11 10	62,72
1103 11 90	147,14
1107 10 11	121,97
1107 10 19	93,89
1107 10 91	179,71 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	137,03 ⁽⁹⁾
1107 20 00	157,90 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 2537/94 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18

ottobre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	1,07	0	0
0712 90 19	0	1,07	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	7,11
1001 90 99	0	0	0	7,11
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	1,07	0	0
1005 90 00	0	1,07	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	9,95
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	12,66	12,66
1107 10 19	0	0	0	9,46	9,46
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2538/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di ottobre 1994 per talune carni bovine fresche o refrigerate o in conserva nel quadro del regime di importazione previsto dall'accordo bilaterale agricolo tra la Comunità e la Svezia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 266/94 della Commissione, del 4 febbraio 1994, che stabilisce, per il 1994, le modalità di applicazione del regime di importazione di carni bovine previsto dall'accordo bilaterale agricolo tra la Comunità e la Svezia ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 394/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 266/94, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche o refrigerate di cui al codice NC 0201 e di prodotti di cui ai codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, originari della Svezia, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° ottobre

al 31 dicembre 1994; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 266/94 sono interamente soddisfatte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2539/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1994 per le carni bovine fresche, refrigerate o congelate nel quadro dei regimi di importazione previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e dall'accordo interinale con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1390/94 della Commissione, del 17 giugno 1994, che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 le modalità d'applicazione dei regimi d'importazione di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria e dall'accordo interinale con l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1390/94, sono stati fissati i quantitativi di carni bovine fresche, refrigerate o congelate originarie della Polonia, dell'Ungheria, e della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994; che, dati i quantitativi per i quali sono stati chiesti i titoli di importazione, è possibile soddisfare interamente le domande;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1390/94, se nel corso dell'anno 4 dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo, secondo o terzo periodo indicato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantita-

tivi rimanenti per il secondo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi disponibili, per i quattro paesi considerati, per il terzo periodo, dal 1° gennaio al 31 marzo 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994 nel quadro del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1390/94 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1390/94, intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1995, ammontano a:

- 3 598,0 tonnellate di carni originarie della Polonia,
- 4 099,0 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
- 1 725,0 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,
- 767,5 tonnellate di carni originarie della Repubblica slovacca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 152 del 18. 6. 1994, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 2540/94 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2522/94 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 ottobre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 13.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,25 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,25 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,25 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,25 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,20
1701 99 10	40,20
1701 99 90	40,20 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 2541/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea

e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la ventunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,091 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 2542/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2363/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2501/94 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2363/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 18 ottobre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 2363/94 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 19.⁽⁶⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4020	—
1702 20 90	0,4020	—
1702 30 10	—	50,12
1702 40 10	—	50,12
1702 60 10	—	50,12
1702 60 90 10 ⁽²⁾	—	95,23
1702 60 90 90 ⁽³⁾	0,4020	—
1702 90 30	—	50,12
1702 90 60	0,4020	—
1702 90 71	0,4020	—
1702 90 90 10 ⁽⁴⁾	—	95,23
1702 90 90 90 ⁽⁵⁾	0,4020	—
2106 90 30	—	50,12
2106 90 59	0,4020	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce si considera « sciroppo di inulina » il prodotto ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi.

⁽³⁾ Codice Taric: NC 1702 60 90, altra che sciroppo di inulina.

⁽⁴⁾ Codice Taric: sciroppo di inulina. Per la classificazione in questa sottovoce, si considera « sciroppo di inulina » il prodotto diverso da quello di cui al codice 1702 60 90, ottenuto immediatamente dopo l'idrolisi di inulina o di oligofruzzosi e contenente almeno il 10 % in peso, allo stato secco, di fruttosio in forma libera o sotto forma di saccarosio.

⁽⁵⁾ Codice Taric: NC 1702 90 90, altra che sciroppo di inulina.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1994

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, riguardo alle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1995/1997

(94/677/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 93/156/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94⁽⁴⁾, istituisce pagamenti compensativi a favore dei coltivatori di taluni seminativi; che il beneficio dei pagamenti compensativi è subordinato all'obbligo, per i produttori interessati, di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e che sono state così create nuove forme di occupazione del suolo, accoppiando un'utilizzazione agronomica con uno statuto giuridico, a seconda che le terre beneficino o meno degli aiuti;

considerando che la struttura delle aziende agricole determina ampiamente i redditi potenziali degli agricoltori e che occorre pertanto seguire gli effetti delle nuove misure della politica agricola comune sull'occupazione del suolo,

la produzione ed il potenziale economico delle aziende agricole;

considerando che le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, previste per il periodo 1988/1997 dal regolamento (CEE) n. 571/88, costituiscono lo strumento privilegiato per seguirne ed analizzarne l'evoluzione in termini statistici, mettendo in relazione il ritiro dei seminativi con altre caratteristiche strutturali come, per esempio, l'età dell'esercente, l'orientamento tecnico ed economico e la dimensione delle aziende, le altre colture ed il patrimonio zootecnico;

considerando che, anche per tener conto del crescente fabbisogno di dati relativi all'ambiente, è necessario rilevare il ritiro dalla produzione dei seminativi sulla base di una nomenclatura adeguata, in modo armonizzato e obbligatorio nell'insieme degli Stati membri, per ottenere informazioni statistiche che siano comparabili tra gli Stati membri e nel tempo, e che è quindi opportuno aggiungere, nell'elenco delle caratteristiche, nuove caratteristiche relative alle superfici agricole messe a riposo per le quali gli agricoltori hanno ricevuto pagamenti compensativi;

considerando che non va modificata la struttura generale dell'elenco delle caratteristiche e che, pertanto, le superfici oggetto di pagamenti compensativi devono essere classificate nella categoria corrispondente alla loro eventuale occupazione agronomica nonché in una categoria separata;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 65 del 17. 3. 1993, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 1

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1994.

Per il periodo 1995/1997, l'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Per la Commissione
Henning CHRISTOPHERSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato :

1) La lettera D è così modificata :

a) il punto 21 è sostituito dal seguente :

• 21. Terreni a riposo senza aiuto finanziario .../...;

b) il punto 22 è sostituito dal seguente :

• 22. Terreni a riposo soggetti a regimi di aiuto, non sfruttati economicamente .../....

2) Alla lettera I, il punto 06 è sostituito dal seguente :

• 06. Superfici soggette a regimi di aiuto .../...

suddivise in :

a) terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22) .../...

b) utilizzati per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad es. barbabietole, colza, alberi, arbusti ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce; già compresi in D e G) .../...

c) prati permanenti e pascoli (già compresi in F/01 e F/02) .../...

d) superfici boscate o in via di imboschimento (già compresi in H/02) .../...

e) altri (già compresi in H/01 e H/03) .../....

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1994

che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/678/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che la decisione 92/452/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/608/CE⁽⁴⁾, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità;

considerando che, con la direttiva 93/52/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, i paesi terzi possono autorizzare gruppi di produzione di embrioni a fornire embrioni fecondati o coltivati in vitro per l'esportazione nella Comunità europea;

considerando che le autorità degli Stati Uniti d'America hanno fatto pervenire un elenco dei gruppi di produzione di embrioni e modifiche all'elenco dei gruppi di raccolta, mentre la Repubblica ceca e Israele hanno trasmesso elenchi di gruppi di raccolta riconosciuti nei loro territori;

considerando che, tenuto conto di quanto disposto dall'accordo sullo Spazio economico europeo, non è più necessario prevedere l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni per le importazioni di embrioni bovini in provenienza dall'Austria;

considerando che è quindi necessario modificare la decisione 92/452/CEE per approvare ufficialmente i gruppi di

produzione di embrioni negli Stati Uniti d'America e i gruppi di raccolta nella Repubblica ceca e in Israele;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/452/CEE è modificata come segue:

- 1) Nel titolo, dopo l'espressione « dei gruppi di raccolta di embrioni » si aggiunge l'espressione « e dei gruppi di produzione di embrioni ».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 21.

ALLEGATO

I gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti dalle competenti autorità veterinarie dei seguenti paesi terzi sono elencati unitamente al numero di riconoscimento e al nome del veterinario di ciascun gruppo.

Parte 1

CANADA

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
E542		Canadiana Genetics Carstairs, Alberta	Dr Martin Wenkoff
E764		Alta Genetics Inc. Calgary, Alberta	Dr R. J. McAllister
E764		Alta Genetics Inc. Calgary, Alberta	Dr R. E. Janzen
E593		DRI Embryo Transplant Crossfield, Alberta	Dr S. Rairdon
E593		DRI Embryo Transport Crossfield, Alberta	Dr R. Davis
E72		Western Ontario Breeders Inc. Woodstock, Ontario	Dr B. Hill
E652		Trans Tech Genetics Saskatoon, Saskatchewan	Dr V. Pawlyshen
E812		New England Genetics Turner, Maine, USA	Dr Richard Whittaker
E630		Progressive Dairy Techniques Cambridge, Ontario	Dr J. Draper
E546		Emtech Genetics Ltd 19790 — 88th Street Langley, British Columbia	Dr G. K. McDonald
E549		Dairy Veterinary Services Ltd 5904 Interprovincial Highway Yarrow, British Columbia	Dr R. Vanderwal
E733		Boviteq Inc. 1425, Grand rang Saint-François Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7A9	D ^r Denis-Pierre Ménard
E661		Clinique vétérinaire — Saint-Louis 84 Principale, CP 30 Saint-Louis de Gonzague, Québec J0S 1T0	D ^r Roger Sauvé
E661		Clinique vétérinaire — Saint-Louis 84 Principale, CP 30 Saint-Louis de Gonzague, Québec J0S 1T0	D ^r Richard Rémillard
E661		Clinique vétérinaire — Saint-Louis 84 Principale, CP 30 Saint-Louis de Gonzague, Québec J0S 1T0	D ^r Guy Massicotte
E770		PO Box 648 Port Perry, Ontario	Dr Roger Holtby
E1067		R.R. 1 Port Perry, Ontario	Dr Ralph Warren
E70		Eastern Breeders Inc. Kemptville, Ontario	Dr Jim Algire
E70		Eastern Breeders Inc. Kemptville, Ontario	Dr Myron Mills

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
E933		Service Embryotec 1215 rue de Samos Sillery, Québec G1T 2K5	D ^r Louis Picard
E866		Clinique vétérinaire Saint-Alexis 3 rue Landry Saint-Alexis de Montcalm, Québec J0K 1T0	D ^r Jacques Cloutier
E876		269 rue Élizabeth CP 670 Thurso, Québec J0X 3B0	D ^r Pierre Thibaudeau
E1027		210 rue du Moulin CP 68 Durham-Sud, Québec J0H 2C0	D ^r Raymond Houde
E827		216 rue Campagna Arthabaska, Québec G6P 6A2	D ^r Richard Landry
E868		Abbey Hill Cattle Co. R.R. 7 Woodstock, Ontario N4S 7W2	Dr Maarten Ringleberg
E678		Sundown Livestock Transplants PO Box 1582 Didsbury, Alberta T0M 0W0	Dr Don Miller
E1028		330 Saint-Thomas Proulxville, Québec G0X 2B0	D ^r Marc Déry
E733		Boviteq Inc. 1425 Grand rang Saint-François Saint-Hyacinthe, Québec J2S 7A9	D ^r Daniel Bousquet
E583		130 rang Charlotte Saint-Liboire, Québec J0H 1R0	D ^r Rolland Lussier
E1142		45, rang Saint-Édouard Saint-Liboire, Québec J0H 1R0	D ^r Raynald Dupras
E979		Bureau vétérinaire Kildare 681, rue Kildare CP 252 Saint-Ambroise, Québec J0K 1C0	D ^r Suzanne Laurence
E1033		Clinique vétérinaire Saint-Pierre 183, rue Sainte-Anne Rimouski, Québec G5L 4H2	D ^r Léon-Paul Saint-Pierre
E915		Clinique vétérinaire Saint-Vallier 440, de la Station CP 9, Saint-Vallier, Québec G0R 4J0	D ^r Albiny Corriveau
E505		Bova-Tech Livestock Ltd Box 5, Shaughnessy, Alberta T0K 2A0	Dr Murray Jacobson
E505		Bova-Tech Livestock Ltd Box 5, Shaughnessy, Alberta T0K 2A0	Dr C. West

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
E1160		Clinique vétérinaire Sagamie 741 Chemin du Pont Taché Nord Alma, Québec G8B 5B7	Maxime Dessureault
E660		Clinique vétérinaire Coaticook 490 rue Main Ouest CP 25 Coaticook, Québec J1A 2SB	Pierre Brassard
E945		Hôpital vétérinaire Iberville-Missiquoi 1120 boulevard d'Iberville Iberville, Québec J2X 4B6	Daniel Gervais
E986		Clinique vétérinaire Royaume 1310 boulevard du Royaume Ouest Chicoutimi, Québec G7H 5B1	Jacques Rouillard
E1159		Clinique vétérinaire Saint-Georges 555 rue 1301 ^e Est Saint-Georges de Beauce, Québec G5Y 2T4	Michael Donnelly
E1005		Clinique vétérinaire de Rivière-du-Loup 205 rue Lafontaine Rivière-du-Loup, Québec G5R 3A6	Jean-René Paquin
E817		15 rue Gale CP 449 Ormstown, Québec J0S 1K0	Mario Lefort
E953		Bovex Canada Corp. R.R. 4 Rockwood, Ontario N0B 2K0	Dr Ludovit Nechala
E1052		New Brunswick Department of Agriculture PO Box 5001 Sussex, New Brunswick E0E 1P0	Dr Ian Leask
E728		Midwest Embryo Transfer Selkirk Animal Hospital 601 Christie Ave. Selkirk, Manitoba RIA 2C7	Dr Jack Reeb
E546		Emtech Genetics PO Box 148 Hague, Saskatchewan S0K 0X0	Dr Doug Bienia
E607		PO Box 128 Mill Bay, British Columbia	Dr Jim Decker
E546-MB		Emtech Genetics Ltd Morden, Manitoba R0G 1J0	Dr David Hamilton
E71		United Breeders Inc. R.R. 5 Geulph, Ontario N1H 6J2	Dr Ken Christie
E581		R.R. 4 Owen Sound, Ontario N4K 5N6	Dr Everett Hall

Parte 2

NUOVA ZELANDA

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
NZET 1		Ingram Road, RD3, Drury	Thomas Edward Dixon
NZET 2		53 Mutu Street, Te Awamutu	David Leslie Hayman
NZET 3		37 Liverpool Street, Kawerau	John David Hepburn
NZET 4		Willowbank, RD3, Amberley	Garry Neil Sanderson
NZET 5		Brunthill Breeders, PO Box 3186 Tauranga	Charles Gilbert Sinclair

Parte 3

STATI UNITI D'AMERICA

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
91CA035 E689		Golden Genes 3899 W Davis Avenue Riverdale, CA	Kenneth Halback
91CA040 E692		Emtran West 323 Lander Avenue Turlock, CA	James Webb
91IA016 E608		Trans Ova Genetics RR 1, Box 144A Sioux Center, IA	David Faber
91IA027 E509		Maplehurst Ova Trans RR 1, Box 124 Keota, IA	R. A. Carmichael
91IA029 E544		Westwood Embryo Services RR 1, Box 44 Waverly, IA	James K West
91IL002 E648		North Central Embryo 1060 W Rock Grove Rd Orangeville, IL	Lawrence W. Strelow
91IL004 E833		Reeser Embryo Transfer RR 2, Box 144 Monticello, IL	D. Philip Reeser
91IL008 E562		Dixon Veterinary Hospital 605 1L Rt 2 Dixon, IL	James R. Collins
91KS028 E726		Sun Valley Veterinary Rt 2, Box 146 Salina, KS	Glenn Engelland
91KS047 E552		Great Plains ET 5541 SE 69th Street Berryton, KS	Donald G. Atteberry
91KY014 E592		Bov Eq Et PO Box 787, Russellville, KY	Jenks Britt

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
91ME001 E812		New England Genetics Rt 4, PO Box 217 Turner, ME	Richard Whitaker
91ME009 E585		Pinetree-R ET Servic PO Box 249 North Anson, ME	Paul L. Roullard
91ME018 E812		New England Genetics Rt 4, PO Box 217 Turner, ME	Randy A. Musack
91MI017 E599		Reproductive Special 4915 Delta River Drive Lansing, MI	Graig Thompson
91MN046 E594		Future Genetics ET Box 87 Lewiston, MN	Clair D. Sauer
91NC054 E705		Apex Veterinary Hospital 1600 E Williams St Apex, NC	Samuel P. Galphin
91NJ021 E503		Huff-N-Puff ET PO Box 418 Vincentown, NJ	William H. Pettitt
91NY013 E706		Copake Veterinary Hospital Copake Falls, NY	Mark E. Henderson
91NY023 E582		Delaware Valley VS Box 259 Andes Star Delhi, NY	Brad Pedersen
94OH073 E568		Ohio Embryo Transfer Inc. PO Box 64 120 DW County Line Road Columbiana, OH	Max M. Van Buren
91PA005 E512	94PA005 IVF	EmTran Inc. 197 Bossier Road Elizabethtown, PA	Alan MaCauley
91PA022 E996		Next Generation ET 815 Pleasure Rd Lancaster, PA	Allen Rushmer
91PA026 E768		Cornerstone Genetics RR 2 Box 654, Mt Joy, PA	Larry Kennel
91PA041 E963		Bovet Creations RD 1 Box 454, New Enterprises, PA	Walter North
91PA043 E560		Penn England ET RD 1, Box 151A Williamsburg, PA	Barry England
91PA044 E1010		Keystone Embryo Services RD 2, Box 328 Mt Joy, PA	Jack Tate
91TN006 E538		Harrogate Genetics US Highway 25 E Harrogate, TN	Edwin Robertson
91TN007 E538		Harrogate Genetics US Highway 25 E Harrogate, TN	Sam Edwards

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
91TX012 E948		Affiliated Genetics 10105 FM 471, South Castroville, TX	Sam Castleberry
91TX019 E516		Granada Biosciences Rt 1, Box 201 Marquez, TX	Dan R. Miller
91TX050 E548		Spring Creek Embryo Rt 2, Box 169-A. Weatherford, TX	Brad K. Stroud
91VA031 E576		ABC Embryonics Rt 1, Box 1080 Church Road, VA	Beecher H. Watson
91WA020 E572		North West Veterinary Clinic 8500 Cedarhome Drive Stanwood, WA	E. E. Elefson
91WA048 E11		Carnation Research 28901 NE Carnation F Carnation, WA	Erich Studer
91WI010 E778		River Valley Veterinary Clinic E5721 CTH B Plain, WI	John Schneller
91WI011 E778		River Valley Veterinary Clinic E5721 CTH B Plain, WI	Mike Kieler
91WI015 E722		Malin Embryo Transfer N5404A HWY 151 Fond du lac, WI	Stephen Malin
91WI033 E725		Midwest ET Service 616 Highway 63 Baldwin, WI	David B. Duxbury
91WI038 E1053		Segga ET, SC, Box 296, 306 S Pine Weyauwega, WI	Scott Allenstein
91WI039 E547		Paradocs ET, Inc. 121 Packerland Drive Green Bay, WI	Scott Armbrust
91WI042 E708		Progressive ET 916 N. Central Avenue Marshfield, WI	Richard Schulte
91WI045 E655		Sunshine Genetics Rt 2, Box 38 Whitewater WI	Dan Hornickel
91WI047 E840		County Veterinary Hospital 1320 15th Avenue Bloomer, WI	Eugene Buchner
92KY053 E702		Green River ET Service 3250 Nashville Road Bowling Green, KY	James Herbert Brown
92MN048 E754		Portland Prairie EMB. Rt 1, Box 46 Caledonia, MN	Charles D. Wray

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
92MO047 E762		Sho Me Embryos Rt. 1, Box 368 Boonville, MO	Greg Lenz
92WI051 E29	94WI051 IVF	ABS Specialty Genetics 3804 Vinburn Road DeForest, WI	Lee Mathews
91WI052 E29	94WI052 IVF	ABS Specialty Genetics 3804 Vinburn Road DeForest, WI	Patrick Phillips
92VA055 E794		Ashby Farms Rt. 8 Box 32A Harrisonburg, VA	Dr Randall Hinshaw
92VA056 E794		Ashby Farms Rt. 8 Box 32A Harrisonburg, VA	Dr Sarah S. Whitman
92WI057 E631		Sikkema Star Holstei W 7312 Manske Road Lake Mills, WI	Robert Rowe
92MD058 E745		Genetic Management 10132 C. Hansonville Road Frederick, MD 21702	W. L. Graves
92MD002 E755		Rt. 1 Box 19, Accident MD 21520	Ronald M. Kling
93IN058 E532		US Highway 27 North Bearme, IN 46711	Dr Max Lehman
93OH057 E720		4088 Ruby Road Tipp City, OH 45371	Dr Chris Blausser
92PA059 E758		Twin Lakes Genetics RD 1, Box 60B, Enon Valley, PA	Dr Richard Byers
93GA061 E821		Dr John Dale Lott 1390 Belmont Road Athens, GA 30650	Dr John Dale Lott
93WI060 E857		Dr Byron W. Williams W 6279 Sumac Road Plymouth, WI 53073	Dr Byron W. Williams
93MD062 E1139		Genetic Management 10132 C. Hansonville Road Frederick, MD	Dr John Heizer
93MD063 E1139		Genetic Management 10132 C. Hansonville Road Frederick, MD	Dr Tom Mercurio
93WA061 E600		Mr Baker Vet and ET 9320 Weldkamp Road, Lynden, WA	Dr Blake Bostrum
93WI064 E655		Sunshine Genetics Rt. 2, Box 38 Whitewater, WI	Dr Chris Keim

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
94VT065 E524		Convex RR. 2, Box 242 Chester, VT	Dr Roy Homan
92NY057 E808		Dr Pamela Powers Rd 1, Box 229 South New Berlin, NY	Dr Pamela Powers
94IA066 E627		Hawkeye Ova Transplant 125 N. Main Osceola, IA	Dr Fred Wood
94IN067 E739		Embryo Transfer Services 4958 US 35N Osceola, IA	Dr A. R. Delessandro
94OH068 E565		Midwest Genetics 3883 Klondyke Road Delaware, OH	Dr Tye Henschen
94OK074 E1156		Universal Genetics LLC PO Box 267 Strang, OK	Dr Robert H. Zinnikas
94WI018 E708		Modified Genetics 10116 Eagle Road Marshfield, WI	Dr Randy Musack
94IL070 E814		Huels Embryo Transfer Service RR2 Box 95A Altamont, IL	Dr Stanley F. Huels
94OH071 E563		Maulton Embryos 14318 Maulton-Ft Amanda Road Wapakoneta, OH	Dr. Virgil J. Brown

Parte 4

SVIZZERA

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
CH-ET-1131		Arbeitsgemeinschaft für Embryotransfer Birrhardstraße 5243 Mülligen	Dr. Rainer Saner

Parte 5

ISRAELE

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
HV1		Israel Cattle Breeders Association 25 Arlozorov Street 62488 Tel Aviv	Dr Haim Shturman

Parte 6

REPUBBLICA CECA

Numero di riconoscimento		Indirizzo	Veterinario del gruppo
Raccolta di embrioni	Produzione di embrioni		
ETTCZ01		Stredisko vyzkumu a vyvoje spp Praha (embryo transfer) Optatova ul. 37 60200 Brno	Frantisek Horky